

ITALIA: RIQUALIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE 6/E DEL 30.03.16

Prosegue l'esame degli aspetti di fiscalità internazionale della circolare 6/E del 30.03.16 in tema di leveraged buy-out, che esamina anche i finanziamenti soci (shareholders loans) erogati alla società veicolo che si fondono con la target acquisita. La circolare ricorda che gli interessi passivi sugli shareholders loans sono soggetti a norme sulla deducibilità, transfer pricing ed applicazione di ritenute alla fonte. I finanziamenti soci, al ricorrere di circostanze particolari ed eccezionali, possono essere riqualificati come apporto di equity se, tenuto conto della situazione della società finanziata, il finanziamento non avrebbe dovuto prendere la forma del debito, bensì dell'apporto di capitale. La riqualificazione avviene sulla base dell'esame delle condizioni contrattuali, con attenzione a clausole di post-ergazione, a covenant che considerino i finanziamenti soci alla stregua di equity, a clausole che sottopongano il pagamento di interessi a condizioni simili a quelle per il pagamento dei dividendi. Le conseguenze della riqualificazione sono l'indeducibilità degli interessi passivi, l'applicazione delle ritenute sui dividendi (e non sugli interessi) e la (eventuale) rideterminazione della c.d. agevolazione ACE, fatta salva l'applicazione della specifica normativa anti-elusiva.



M. Rubini

STUDIO RUBINI & PARTNERS
Associazione professionale tra dottori commercialisti

Dott. Marco Rubini | studiorubini@studiorubini.it

PAGINA

9

GERMANIA: AMMINISTRATORE DELEGATO STRANIERO DI UNA S.R.L. TEDESCA

I cittadini italiani possono rivestire il ruolo di amministratore delegato (a.d.) di una GmbH (S.r.l. tedesca), pur non essendo fiscalmente residenti in Germania. Secondo l'art. 15 della CDI Italia-Germania e la sua interpretazione tedesca, il reddito derivante dallo stipendio di un a.d. viene tassato nel Paese in cui viene svolta l'attività. Se l'amministratore delegato italiano è attivo in Germania, il suo reddito sarà limitatamente soggetto ad imposta. In Germania non esiste l'obbligo di pagare uno stipendio ad un a.d.. Qualora il socio italiano fosse una società, sarebbe invece consigliabile accordarsi sullo stipendio. In base alla verifica dell'imposta sul reddito una parte del salario che l'a.d. riceve dalla casa madre italiana potrebbe, diversamente da quanto riportato sopra, venire successivamente sottoposto a tassazione in Germania. Nel caso in cui in Italia l'imposta sul reddito non possa venire rivendicata, si tratterà di fatto di una doppia imposizione.

Inoltre potrebbero sorgere considerevoli problemi riguardanti la sede dell'amministrazione della S.r.l. tedesca: se l'attività si svolge in Italia, la S.r.l. tedesca sarà soggetta ad imposta in Italia, con un notevole rischio di doppia imposizione sull'utile della S.r.l. (art. 4 co. 3 CDI Italia-Germania).



S. Deiters



SONNTAG & PARTNER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

Stephanie Deiters | stephanie.deiters@sonntag-partner.de